

PROTOCOLLO AZIENDALE

di AGGIORNAMENTO delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 / covid-19 negli ambienti di lavoro.

Azienda	Siena Jazz Accademia Nazionale del Jazz
---------	---



Effettuato sulla base del **“Protocollo condiviso di AGGIORNAMENTO delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro” del 30 giugno 2022**, del **Decreto-legge 24 marzo 2022 n. 24** *“Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”*, del **DPCM 2 marzo 2021** *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 e del decreto-legge 23 febbraio 2021”*, del **Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021** *“Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19”*, del **Decreto-Legge n. 65 del 18 maggio 2021** *“Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19”*, del **Decreto-Legge n.111 del 6 agosto 2021**, *“Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”*, *delle indicazioni delle Ordinanze della Regione Toscana e delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome aggiornate al 2 dicembre 2021.*

IL DOCUMENTO CONTIENE:

- 1) Normativa di riferimento
- 2) Protocollo aziendale
- 3) Modulistica
- 4) Procedure specifiche adottate
- 5) Cartellonistica

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dal Governo

Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24

Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza.

Decreto-Legge n.1 del 7 gennaio 2022

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Decreto-Legge n. 221 del 24 dicembre 2021

Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19

Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172

Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche sociali.

(GU Serie Generale n.282 del 26-11-2021) Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla Legge 21 gennaio 2022, n. 3 (GU Serie Generale n.19 del 25-01-2022)

DPCM 12 ottobre 2021

Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19".

Decreto-Legge n.111 del 6 agosto 2021

Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Ordinanza del Ministero della Salute del 21 maggio 2021

"Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".

Decreto-legge n. 65 del 18 maggio 2021

Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Decreto-legge n. 52 del 22 aprile 2021

Misure urgenti per la graduale ripresa delle **attività** economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

DPCM 2 marzo 2021

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19».

DPCM 18 ottobre 2020

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

(GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020).

DPCM 13 ottobre 2020

Coronavirus – Ulteriori misure per evitare la diffusione del virus.
(GU Serie Generale n.253 del 13-10-2020).

Decreto-legge 7 ottobre 2020

Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020. (GU Serie Generale n. 248 del 7-10-2020).

Decreto-legge 8 settembre 2020, n. 111

Disposizioni urgenti per far fronte a indifferibili esigenze finanziarie e di sostegno per l'avvio dell'anno scolastico, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 223 del 08-09-2020).

Dpcm 7 settembre 2020

Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 222 del 07-09-2020).

Decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83

Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020).

Delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020

Proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.190 del 30-07-2020).

Dpcm 23 luglio 2020

Definizione dei criteri di priorità delle modalità di attribuzione delle indennità agli enti gestori delle strutture semiresidenziali per persone con disabilità che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, devono affrontare gli oneri derivati dall'adozione di sistemi di protezione del personale e degli utenti. (GU Serie Generale n. 228 del 14-09-2020).

Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34

Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.128 del 19-05-2020 - Suppl. Ordinario n. 21)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (GU Serie Generale n.180 del 18-07-2020 - Suppl. Ordinario n. 25).

Decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.125 del 16-05-2020)

Decreto-legge convertito con modificazioni dalla Legge 14 luglio 2020, n. 74 (GU Serie Generale n.177 del 15-07-2020).

Dpcm 12 maggio 2020

Integrazione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Dpcm 10 aprile 2020

Istituzione del Comitato di esperti in materia economica e sociale.

Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 - #DecretoLiquidità

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.

(GU Serie Generale n.94 del 08-04-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).

Decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.79 del 25-03-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).

Decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 - Decreto CuralItalia

Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie generale - Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).

Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6

Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n.45 del 23-2-2020)

Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo 2020, n. 13 (in GU 09/03/2020, n. 61).

Abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 (art. 5 c. 1 lett. a) ad eccezione degli articoli 3, comma 6-bis, e 4.

Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).

Ordinanza del Ministro della salute 30 gennaio 2020

Misure profilattiche contro il nuovo Coronavirus (2019 - nCoV). (GU Serie Generale n.26 del 01-02-2020).

I provvedimenti attualmente vigenti, approvati dalla Regione Toscana

Ordinanza 2 del 10 gennaio 2022

Indicazione per effettuare le attività di tracciamento e gestione dei casi positivi.

Ordinanza 66 del 28 dicembre 2021

Ulteriori misure per la gestione dell'emergenza da COVID-19: definizione dei casi positivi dei contatti stretti; metodiche di tracciamento; criteri di fine isolamento e fine quarantena.

Ordinanza 52 del 19 maggio 2021

Modalità di accesso/uscita di ospiti e visitatori presso le strutture residenziali della rete territoriale toscana

Ordinanza 121 del 24 dicembre 2020

Disposizioni per gli spostamenti, i centri culturali, sociali e ricreativi, i percorsi di formazione e l'attività corsistica.

Ordinanza 116 del 28 novembre 2020 - Modificata dall'Ordinanza 46/2021 (revocato il punto 2)

Disposizioni per gli spostamenti, i percorsi di formazione, l'attività corsistica e gli esercizi di toilettatura degli animali.

Ordinanza 100 del 30 ottobre 2020

Approvazione linee guida regionali relative alle misure di prevenzione e riduzione del rischio di contagio da adottare per il commercio al dettaglio.

Ordinanza 95 del 23 ottobre 2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Adeguamento delle Ordinanze del Presidente della Giunta regionale a seguito dell'approvazione dei DPCM del 13 e 18 ottobre 2020.

Allegato 1 – Linee Guida

Ordinanza 86 del 30 settembre 2020

Approvazione Linee guida per consentire la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportive.

Ordinanza 76 del 5 agosto 2020

Misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Recepimento Ordinanza del 1 agosto 2020 del Ministro della salute.

Ordinanza 70 del 2 luglio 2020 - CONFERMATA LIMITATAMENTE A QUANTO COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA 95 E DEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure relative a: impianti a fune, svolgimento di concorsi pubblici, cinema e spettacoli dal vivo, ballo di coppia, saune, processioni religiose e manifestazioni con spostamento, consultazione di giornali e riviste, utilizzo delle carte da gioco, sport di contatto.

Allegato A - CONCORSI

Allegato B - SPORT DI CONTATTO

Ordinanza 67 del 16 giugno 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure sulla igiene e pulizia delle mani.

Ordinanza 65 del 10 giugno 2020 - CONFERMATA LIMITATAMENTE A QUANTO COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA 95 E DEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per il riavvio di varie attività dal 13 giugno 2020.

Allegato 1 - Schede tecniche

Allegato 2 - Linee guida

Ordinanza 63 dell'8 giugno 2020 - CONFERMATA LIMITATAMENTE A QUANTO COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA 95 E DEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2 relative a formazione, attività corsistica e commercio al dettaglio su area pubblica.

Allegato 1 - Commercio al dettaglio su area pubblica

Ordinanza 62 dell'8 giugno 2020

Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. *Revoca della ordinanza n. 48/2020 e nuove disposizioni.*

Ordinanza 60 del 27 maggio 2020 - CONFERMATA LIMITATAMENTE A QUANTO COMPATIBILE CON LE DISPOSIZIONI DELL'ORDINANZA 95 E DEL DPCM DEL 24 OTTOBRE 2020

Contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ulteriori misure per la Fase 2

Allegato 1 - Allegato 1

Allegato 2 - Campeggi e villaggi

Allegato 3 - Parchi tematici e di divertimento

Allegato 4 - Balneari

Allegato 5 - Formazione

Allegato 6 - Biblioteche e archivi

Delibera 645 del 25 maggio 2020

Approvazione elenco misure anticovid-19 per l'adeguamento dei cantieri pubblici

Allegato 1 - Elenco delle misure anticovid-19

Allegato 2 - Guida utilizzo elenco misure

Ordinanza 59 del 22 maggio 2020

Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Avvio della Fase 2

Allegato 1 - Spettacolo viaggiante

Allegato 2 - musei

Allegato 3 - biblioteche e archivi

Allegato 4 - guide turistiche alpine ambientali

Delibera 594 del 11 maggio 2020

COVID-19- Disposizioni tecniche nei cantieri (disposizioni tecniche relative all'Ordinanza 40)

Testo coordinato cantieri

Ordinanza 53 del 6 maggio 2020

Misure di contenimento sulla diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro. Disposizione per il settore radiotelevisivo.

Ordinanza 40 del 22 aprile 2020

COVID-19 - Disposizioni per la tutela della salute degli operatori nei cantieri temporanei o mobili sia pubblici che privati

Allegato 1

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus sars-cov-2/covid-19 negli ambienti di lavoro

30 giugno 2022

Oggi, 30 giugno 2022, è stato sottoscritto – all’esito di un approfondito confronto in videoconferenza – il presente “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”.

Il Protocollo aggiorna e rinnova i precedenti accordi su invito del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, che hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali. Il Governo favorisce, per quanto di sua competenza, la piena attuazione del Protocollo.

Premessa

Il documento tiene conto delle misure di contrasto e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro, già contenute nei Protocolli condivisi sottoscritti successivamente alla dichiarazione dello stato di emergenza, in particolare il 14 marzo, il 24 aprile 2020, il 6 aprile 2021, sviluppati anche con il contributo tecnico-scientifico dell’INAIL.

Il presente Protocollo aggiorna tali misure, tenuto conto dei vari provvedimenti adottati dal Governo, dal Ministero della salute nonché della legislazione vigente. A tal fine, contiene linee guida condivise tra le Parti per agevolare le imprese nell’aggiornamento dei protocolli di sicurezza anti-contagio in considerazione dell’attuale situazione epidemiologica e della necessità di conservare misure efficaci per prevenire il rischio di contagio.

Nello specifico, gli esiti del costante monitoraggio sulla circolazione di varianti di virus SARS-CoV-2 ad alta trasmissibilità delle ultime settimane sottolineano l’importanza di garantire condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti e delle modalità di lavoro aspecifica tutela dei lavoratori stessi.

Il documento tiene conto altresì, di quanto previsto dalla Circolare n. 1/2022 avente come oggetto “Indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi individuali di protezione delle vie respiratorie” emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione il 29 aprile 2022.

Ferma la necessità di aggiornare il Protocollo condiviso di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 che preveda procedure e regole di condotta, va favorito il confronto

preventivo con le rappresentanze sindacali presenti nei luoghi di lavoro, e per le piccole imprese con le rappresentanze territoriali come previsto dagli accordi interconfederali, affinché ogni misura adottata possa essere condivisa e resa più efficace dal contributo di esperienza delle persone che lavorano, in particolare degli RLS e degli RLST, tenendo conto della specificità di ogni singola realtà produttiva e delle situazioni territoriali.

PROTOCOLLO CONDIVISO DI REGOLAMENTAZIONE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL VIRUS SARS-CoV2/COVID-19

In continuità e in coerenza con i precedenti accordi sottoscritti dalle Parti sociali, il presente Protocollo condiviso ha l'obiettivo di fornire indicazioni operative aggiornate, finalizzate a garantire negli ambienti di lavoro non sanitari, l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l'epidemia di COVID-19.

Il virus SARS-CoV-2/COVID-19 rappresenta un rischio biologico generico, per il quale occorre adottare misure uguali per tutta la popolazione. Il presente Protocollo contiene, quindi, misure che seguono la logica della precauzione e seguono e attuano le prescrizioni del legislatore e le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

Fatti salvi tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e linee guida vigenti per specifici settori, emanate per il contenimento del virus SARS-CoV-2/COVID-19.

I Ministri competenti, nel riconoscere alle Parti sociali l'impegno unanime ad adottare misure adeguate per affrontare l'attuale fase pandemica, prendono atto delle intese sancite nel presente Protocollo.

si stabilisce che

I datori di lavoro aggiornano il Protocollo condiviso di regolamentazione all'interno dei propri luoghi di lavoro, applicando le misure di precauzione di seguito elencate – da integrare con altre eventuali equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e **sentito il medico competente** – per tutelare la salute delle persone presenti all'interno dei luoghi di lavoro e garantire la salubrità dell'ambiente di lavoro.

INFORMAZIONE

Il datore di lavoro, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informa tutti i lavoratori e chiunque entri nel luogo di lavoro del rischio di contagio da Covid-19 e di una serie di misure precauzionali da adottare, fra le quali:

- la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano i sintomi del Covid-19 (in particolare i sintomi di influenza, di alterazione della temperatura);
- l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità sanitarie e del datore di lavoro nel fare accesso in azienda;
- l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Il datore di lavoro fornisce un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

■ MODALITA' DI INGRESSO IN AZIENDA

Il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea¹. Se tale temperatura risulterà superiore a 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione – nel rispetto delle indicazioni riportate in nota – saranno momentaneamente isolate e fornite di **mascherina FFP2** ove non ne fossero già dotate, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

La riammissione al lavoro dopo l'infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà secondo le modalità previste dall'**art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52 e dalla circolare del Ministero della salute n. 19680 del 30 marzo 2022.**

Qualora, l'autorità sanitaria competente disponga misure aggiuntive specifiche, il datore di lavoro fornirà la massima collaborazione, anche attraverso il medico competente, ove presente.

■ GESTIONE DEGLI APPALTI

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o Vigilanza, etc.) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente, per il tramite del medico competente laddove presente.

L'azienda committente è tenuta a dare, all'impresa appaltatrice, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

■ PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

Il datore di lavoro assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago, in coerenza con la circolare del Ministero della salute n. 17644 del 22 maggio 2020 e con il Rapporto ISS COVID-19, n. 12/2021- **Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti/superfici. Aggiornamento del Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020. Versione del 20 maggio 2021.**

Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all'interno dei locali aziendali, si procede alla pulizia e sanificazione dei medesimi, secondo le disposizioni della circolare del Ministero della salute n. 5443 del 22 febbraio nonché alla loro ventilazione.

¹ La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, deve avvenire nel rispetto della disciplina per la protezione dei dati personali. A tal fine si suggerisce di: 1) rilevare la temperatura e non registrare il dato acquisto. È possibile identificare l'interessato e registrare il superamento della soglia di temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso ai locali aziendali; 2) fornire l'informativa sul trattamento dei dati personali. Si ricorda che l'informativa può omettere le informazioni di cui l'interessato è già in possesso e può essere fornita anche oralmente. Quanto ai contenuti dell'informativa, con riferimento alla finalità del trattamento potrà essere indicata la prevenzione dal contagio dal virus SARS-CoV-2 (COVID-19) 3) definire le misure di sicurezza e organizzative adeguate a proteggere i dati. In particolare, sotto il profilo organizzativo, occorre individuare i soggetti preposti al trattamento e fornire loro le istruzioni necessarie. A tal fine, si ricorda che i dati possono essere trattati esclusivamente per finalità di prevenzione dal contagio da SARS-CoV-2 (COVID-19) e non devono essere diffusi o comunicati a terzi al di fuori delle specifiche previsioni normative (es. in caso di richiesta da parte dell'Autorità sanitaria per la ricostruzione della filiera degli eventuali "contatti stretti di un lavoratore risultato positivo al COVID-19); 4) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, assicurare modalità tali da garantire la riservatezza e la dignità del lavoratore.

Occorre garantire la pulizia, a fine turno, e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch e mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici che nei reparti produttivi, anche con riferimento alle attrezzature di lavoro di uso promiscuo.

In tutti gli ambienti di lavoro vengono adottate misure che consentono il costante ricambio dell'aria, anche attraverso sistemi di ventilazione meccanica controllata.

■ PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

È obbligatorio che le persone presenti nel luogo di lavoro adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le mani.

Il datore di lavoro mette a disposizione idonei e sufficienti mezzi detergenti e disinfettanti per le mani, accessibili a tutti i lavoratori anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente **accessibili**.

È raccomandata la frequente pulizia delle mani, con acqua e sapone.

■ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Fermi gli obblighi previsti dall'art. 10-quater del decreto legge 22 aprile 2021 n. 52 convertito con modificazioni dalle legge 17 giugno 2021 n. 87, come modificato dall'art. 11, comma 1, del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative. A tal fine, il datore di lavoro assicura la disponibilità di FFP2 al fine di consentirne a tutti i lavoratori l'utilizzo.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, individua particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

■ GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI BEVANDE E/O SNACK)

- L'accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all'interno di tali spazi.
- Occorre provvedere all'organizzazione degli spazi e alla sanificazione degli spogliatoi, per lasciare nella disponibilità dei lavoratori luoghi per il deposito degli indumenti da lavoro e garantire loro idonee condizioni igieniche sanitarie.
- Occorre garantire la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti, dei locali mensa e delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

■ GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati in modo da evitare assembramenti nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sale mensa).

Laddove possibile, occorre dedicare una porta di entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da apposite indicazioni.

■ GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Fermo quanto previsto dall'art. 4 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, nel caso in cui una persona presente nel luogo di lavoro sviluppi febbre (temperatura corporea superiore a 37,5° C) e sintomi di infezione respiratoria o similinfluenzali quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente al datore di lavoro o all'ufficio del personale e si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria.

La persona sintomatica deve essere subito dotata – ove già non lo fosse – di mascherina **FFP2**.

■ SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

È necessario, pur nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della salute e secondo quanto previsto dall'OMS, che la sorveglianza sanitaria sia volta al completo ripristino delle visite mediche previste, previa documentata valutazione del medico competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

La sorveglianza sanitaria oltre ad intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, rappresenta un'occasione sia di informazione e formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori in particolare relativamente alle misure di prevenzione e protezione, ivi compresa la disponibilità di specifica profilassi vaccinale anti SARS-CoV-2/Covid-19 e sul corretto utilizzo dei DPI nei casi previsti.

Il medico competente collabora con il datore di lavoro, il RSPP e le RLS/RLST nell'identificazione ed attuazione delle misure volte al contenimento del rischio di contagio da virus SARS-CoV-2/COVID-19.

Il medico competente, ove presente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'articolo 83 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la cui disciplina è attualmente prorogata fino al 31 luglio 2022 ai sensi dell'art. 10 del decreto legge 24 marzo 2022 n. 24 convertito in legge 19 maggio 2022 n. 52, ai fini della tutela dei lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di cui alla circolare congiunta del Ministero della salute e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 4 settembre 2020, nel rispetto della riservatezza. A tale citata circolare si rimanda relativamente alla modalità di attuazione della sorveglianza sanitaria eccezionale nei casi in cui non sia nominato il medico competente.

La riammissione al lavoro dopo infezione da virus SARS-CoV-2/COVID-19 avverrà in osservanza delle indicazioni del precedente punto 2. Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il MC effettuerà la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lett. e-ter del d.lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione – anche per valutare profili specifici di rischiosità – indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

■ LAVORO AGILE

Pur nel mutato contesto e preso atto del venir meno dell'emergenza pandemica, si ritiene che il lavoro agile rappresenti, anche nella situazione attuale, uno strumento utile per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, soprattutto con riferimento ai lavoratori fragili, maggiormente esposti ai rischi derivanti dalla malattia.

In questo senso, le Parti sociali, in coerenza con l'attuale quadro del rischio di contagio, manifestano l'auspicio che venga prorogata ulteriormente la possibilità di ricorrere allo strumento del lavoro agile emergenziale, disciplinato

dall'art. 90, commi 3 e 4, del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77.

■ LAVORATORI FRAGILI

Il datore di lavoro stabilisce, sentito il medico competente, specifiche misure prevenzionali e organizzative per i lavoratori fragili.

Le Parti sociali chiedono altresì che vi sia una proroga al 31 dicembre 2022 della disciplina a protezione dei lavoratori fragili.

■ AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO

Sono costituiti nelle aziende i Comitati per l'applicazione e la verifica delle regole contenute nel presente Protocollo di regolamentazione, con la partecipazione delle rappresentanze sindacali aziendali e del RLS.

Laddove, per la particolare tipologia di impresa e per il sistema delle relazioni sindacali, non si desse luogo alla costituzione di comitati aziendali, verrà istituito, un Comitato Territoriale composto dagli Organismi paritetici per la salute e la sicurezza, laddove costituiti, con il coinvolgimento degli RLST e dei rappresentanti delle Parti sociali.

In mancanza di quanto previsto dai punti precedenti e per le finalità del presente Protocollo, potranno essere costituiti, a livello territoriale o settoriale, appositi comitati ad iniziativa dei soggetti firmatari, anche con il coinvolgimento delle autorità sanitarie locali e degli altri soggetti istituzionali coinvolti nelle iniziative per il contrasto della diffusione del virus SARS-CoV- 2/COVID-19.

Le Parti si impegnano ad incontrarsi ove si registrino mutamenti dell'attuale quadro epidemiologico che richiedano una ridefinizione delle misure prevenzionali qui condivise e, comunque, entro il 31 ottobre 2022 per verificare l'aggiornamento delle medesime misure.

Protocollo aziendale

di **AGGIORNAMENTO** delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus
Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro.

Appendice al DVR generale

Committente:

Azienda: **Siena Jazz Accademia Nazionale del Jazz**

Via: **Piazza del Campo, 1**

Comune: **53100, Siena**

P. I.V.A.: **00800510521**

Luogo e Data: Siena, 01/07/2022

TABELLA REVISIONE

N. REV.	DATA REV.	MOTIVO REVISIONE
0	05/07/2020	Emissione documento
1	02/09/2020	Allegato Protocollo per prove orchestrali all'interno del Teatro dei Roszi
2	02/10/2020	Allegato Protocollo per Mini Residenze Teatro dei Roszi
3	22/10/2020	Revisione documento DPCM 18 Ottobre 2020
4	26/10/2020	Revisione documento DPCM 24 Ottobre 2020
5	01/09/2021	Revisione documento D.L. n.111 del 06 agosto 2021
6	01/07/2022	Revisione documento Aggiornamento Protocollo anticontagio del 30.06.2022

Consapevole che la prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione e che la mancata attuazione del Protocollo che non assicura adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell'attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza;

Considerato che:

- **il 30 giugno 2022** è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali, su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministro della Salute il **“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”**.

- **Il 24 marzo 2022** è stato emanato il **Decreto-legge n. 24** recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza. “

- **Il 7 gennaio 2022** è stato emanato il **Decreto-Legge n.1** recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore”

- **il 24 dicembre 2021 il Governo ha emanato il Decreto-Legge n. 221** “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”

- **il 12 ottobre 2021 il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 12 ottobre 2021** «Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, "Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19"»

- **il 06 agosto 2021 il Governo ha emanato il Decreto-Legge n.111** concernente “Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti”;

- **il 18 maggio 2021 il Governo ha emanato il Decreto-legge n. 65** concernente “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

- **il 22 aprile 2021 il Governo ha emanato il Decreto-legge n. 52** concernente “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”;

- **il 6 aprile 2021** è stato sottoscritto dalle organizzazioni sindacali e datoriali, su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, dal Ministro dello Sviluppo economico e dal Ministro della Salute il **“Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro”**.

- **il 2 marzo 2021** Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 2 marzo 2021 recante Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15.

- **il 28 maggio 2021** la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha aggiornato ed ampliato ed aggiornato le **“Linee guida per la riapertura delle attività economiche e sociali”**;

- secondo il Protocollo nazionale, le misure previste nello stesso, possono essere integrate da altre equivalenti o più incisive secondo la peculiarità della propria organizzazione;

- fatte le necessarie valutazioni, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali e/o dell'RLS e del Medico Competente (se presente), l'azienda intende adottare il presente Protocollo, nel rispetto dei principi di quello nazionale e di quanto indicato nelle succitate normative, adattandolo alle nostre specificità;
- quanto definito nel presente Protocollo verrà continuamente monitorato e aggiornato, con affidamento di questo compito ad un Comitato aziendale appositamente creato;

L'Organizzazione decide di valutare e adottare le seguenti misure, al fine contrastare e contenere la diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro:

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti tra i dipendenti, il datore di lavoro ha valutato tutte le alternative possibili, tra cui lo smart working, la turnazione, il ricorso agli ammortizzatori sociali e l'utilizzo dei periodi di ferie arretrate non ancora usufruiti.

In un primo momento è stato scelto di utilizzare il ricorso agli ammortizzatori sociali e allo smart working per i ruoli amministrativi.

Una volta che l'Organizzazione è rientrata a regime sono state previste delle nuove procedure di lavoro per evitare il contatto diretto tra dipendenti.

La capienza massima nelle aule è stata stabilita nel numero di 10 persone.

Nel caso di sovraffollamento delle aule e in base allo sviluppo della situazione epidemiologica del momento, sono state messe a disposizione anche delle barriere in plexiglass da utilizzare al bisogno tra le postazioni.

Nell'utilizzo degli accorgimenti di cui sopra, sentito il Medico Competente, si è valutata la presenza delle categorie con maggiore fragilità (fasce di età più elevate, lavoratrici in gravidanza e/o soggetti con malattie cronico degenerative es: patologie cardiovascolari, respiratorie e dismetaboliche).

INFORMAZIONE

Si sono informati i lavoratori e chiunque entri in azienda sulle disposizioni delle Autorità (ad es. sulle distanze da tenere, su come effettuare la sanificazione, su come lavarsi le mani o come indossare i DPI, ecc.) e del Datore di Lavoro (vedi il presente Protocollo e le relative procedure), attraverso la consegna di appositi dépliant o informative. Si sono altresì informati i lavoratori sulle specifiche norme igieniche da rispettare nonché sull'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, ove previsti, anche per quanto concerne la vestizione/svestizione.

Verranno effettuati incontri con i docenti per informare loro sulle misure intraprese per la gestione del covid.

Si sono informati i lavoratori, gli addetti e gli studenti circa l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria.

I lavoratori, gli addetti e gli studenti sono stati informati anche del fatto che, nel caso abbiano avuto contatti "stretti" con persone positive, sono obbligati a rispettare il regime di autosorveglianza e indossare la mascherina di tipo FFP2 per un periodo di 10 gg, in caso di spazi al chiuso o sovraffollati.

I lavoratori sono stati informati della necessità di dover avvisare tempestivamente il proprio Datore di Lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Le informative sono state affisse all'interno dell'azienda, soprattutto nei luoghi a maggior afflusso e consegnate agli studenti.

Il datore di lavoro ha fornito un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

Il datore di lavoro ha comunicato altresì la necessità che queste disposizioni siano assolutamente rispettate.

MODALITA' DI INGRESSO E USCITA IN AZIENDA

Nel caso in cui lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa avvenga con l'utilizzo dei mezzi pubblici è stato ricordato l'obbligo di mantenere la distanza interpersonale, di usare la mascherina ed eventualmente, l'uso di guanti protettivi monouso effettuando la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi.

Ove possibile, è stato consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia (bicicletta e mezzi elettrici).

Nel caso si sia scelto di andare e tornare dal luogo di lavoro con auto privata, è stato raccomandato di non essere più di due persone per mezzo e l'utilizzo delle mascherine.

Il Datore di lavoro, ha ritenuto necessario controllare la temperatura corporea del personale prima dell'ingresso al luogo di lavoro. È stato installato un termoscanner all'ingresso e sono stati informati tramite cartellonistica ed e-mail tutti i lavoratori, addetti e studenti sull'utilizzo di quest'ultimo. Nel caso di temperatura superiore ai 37,5° il lavoratore, addetto e studente non può entrare in azienda. La persona con temperatura superiore ai 37,5° sarà momentaneamente isolata e fornita di mascherina FFP2. Non dovrà recarsi al Pronto soccorso o nelle infermerie aziendali, ma dovrà contattare immediatamente il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

In azienda è stato individuato un lavoratore già formato a questa attività opportunamente addestrato a evitare il cosiddetto "contatto stretto" e a saper gestire l'allontanamento della persona che risulti avere una temperatura superiore a 37,5.

Nel caso si adottasse il controllo della temperatura corporea, sarà fornita apposita informativa sul trattamento dei dati personali e saranno definite le misure di sicurezza adeguate a proteggere i dati.

In concomitanza con la misurazione della temperatura, il Datore di lavoro ha definito che ad ogni accesso in azienda, i dipendenti, il personale e gli studenti dovranno produrre un'autodichiarazione comprovante la mancata sussistenza delle condizioni di pericolo (sintomi influenzali, temperatura superiore ai 37,5°, "contatti stretti" con persone positive). Dato che anche in questo caso si parla di trattamento di dati è stata fornita apposita informativa a tutela della privacy.

Prima dell'accesso al posto di lavoro tutti sono stati informati che è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti monouso. La frequente e minuziosa pulizia delle mani è raccomandata in più momenti dell'attività lavorativa.

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

Nel caso in cui una persona presente in azienda sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali tosse, malessere o difficoltà respiratorie, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale e al Datore di lavoro. In questo caso si procederà alla gestione della situazione critica attraverso la consegna della mascherina FFP2, segnalazione all'Autorità Sanitaria Locale, isolamento del lavoratore, gestione e allontanamento degli altri lavoratori, collaborazione con le Autorità sanitarie per la definizione dei "contatti stretti", pulizia e sanificazione degli ambienti di lavoro come da circolare 5443 del 22 febbraio 2020 del ministero della salute. **Vedi procedura allegata per il tracciamento di casi positivi**

Al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena, l'azienda potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente lo stabilimento, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

L'azienda ha messo a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani (saponi) nei locali che ospitano lavabi e idonei mezzi usa e getta (rotoloni di carta) per asciugarsi le mani.

Sono stati messi a disposizione del personale dispenser con soluzioni disinfettanti a base di alcol (almeno al 70%) per lavarsi le mani, presso le postazioni di lavoro (sia scrivanie che macchinari di pertinenza) e negli spazi aziendali a più alto afflusso di persone.

Il Datore di lavoro ha stabilito i livelli minimi di scorta dei prodotti detergenti e igienizzanti e ha individuato una figura di riferimento (*Roberto Cucco*) per la verifica delle scorte e il loro rifornimento.

Nel caso non sia possibile reperire soluzioni disinfettanti l'azienda è in grado di preparare il liquido detergente, secondo le indicazioni dell'OMS.

DISTANZA INTERPERSONALE E UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI

Il Datore di lavoro ha messo a disposizione per tutti i lavoratori mascherine di tipo FFP2.

In riferimento al punto precedente, l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo facciali filtranti FFP2, anche se attualmente obbligatorio solo in alcuni settori (quali, ad esempio, trasporti, sanità), rimane un presidio importante per la tutela della salute dei lavoratori ai fini della prevenzione del contagio nei contesti di lavoro in ambienti chiusi e condivisi da più lavoratori o aperti al pubblico o dove comunque non sia possibile il distanziamento interpersonale di un metro per le specificità delle attività lavorative.

Pertanto, il Datore di lavoro ha raccomandato l'uso delle mascherine FFP2 nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.

Qualora il lavoro imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di 1 metro e non siano possibili altre soluzioni organizzative (revisioni del layout, pareti divisorie, schermi protettivi, ecc) verranno messe a disposizione mascherine FFP2 e altri dispositivi di protezione (guanti, occhiali, visiere ecc.) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Qualora la situazione epidemiologica peggiorasse, sono state rese disponibili barriere di separazione in plexiglass per garantire la separazione tra gli addetti, tra gli studenti e i docenti e negli uffici tra colleghi

Sono state fornite al lavoratore apposite istruzioni, anche grafiche, su come si indossa correttamente la mascherina, o gli altri DPI. I preposti sono stati formati ed incaricati di sorvegliare il rispetto delle norme igieniche di comportamento dei lavoratori.

Inoltre, il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi sopra richiamati, potrebbe individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), che dovranno essere indossati, avendo particolare attenzione ai soggetti fragili. Analoghe misure sono individuate anche nell'ipotesi in cui sia necessario gestire un focolaio infettivo in azienda.

PULIZIE E SANIFICAZIONI IN AZIENDA, RICAMBIO DELL'ARIA

L'Azienda ha provveduto ad assicurare la pulizia e disinfezione giornaliera (e comunque una pulizia/disinfezione per ogni turno di lavoro) e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle attrezzature e delle aree comuni e di svago.

L'impresa di pulizie LA FAVORITA ha eseguito una sanificazione pre-riapertura, eseguirà la pulizia giornalmente almeno 2 volte al giorno anche degli spazi comuni.

La pulizia/disinfezione di cui al punto precedente viene svolta tramite le normali metodologie di pulizia utilizzando prodotti quali etanolo a concentrazioni pari al 70% ovvero i prodotti a base di cloro a una concentrazione di 0,1% e 0,5% di cloro attivo (candeggina).

Possono essere usati anche altri prodotti disinfettanti ad attività virucida reperibili in commercio, concentrandosi in particolare sulle superfici toccate più di frequente (ad esempio porte, maniglie, tavoli, tastiere, schermi touch, mouse, servizi igienici etc).

I docenti dovranno occuparsi della pulizia dei materiali utilizzati al termina della lezione, con appositi sanificanti messi a disposizione dell'azienda, così come gli addetti agli uffici che avranno a disposizione sanificanti spray per le scrivanie e le postazioni elettroniche (pc, tastiere e telefoni...)

Tali adempimenti vengono ordinariamente registrati da parte del datore di lavoro o suo delegato, su supporto cartaceo o informatico, con auto-dichiarazione.

Il Datore di Lavoro ha incentivato l'aerazione naturale dei locali più volte nell'arco della giornata in tutti gli ambienti dotati di aperture verso l'esterno, dove sono presenti postazioni di lavoro, personale interno o utenti esterni (comprese le aule di udienza ed i locali openspace), cercando di evitare la creazione di condizioni di disagio/discomfort (correnti d'aria o freddo/caldo eccessivo, rumori esterni fastidiosi) per il personale nell'ambiente di lavoro.

Per gli impianti di condizionamento, è stata esclusa totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso sono state rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, ed è garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Altrimenti ne sarà previsto lo spegnimento, garantendo la massima ventilazione dei locali;

Nel caso si verificassero in azienda casi sospetti di COVID-19, in aggiunta alle normali attività di pulizia, sarà necessario prevedere, una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.

GESTIONE DEGLI SPAZI COMUNI

Il Datore di Lavoro garantisce la pulizia e disinfezione almeno una volta al giorno. I servizi igienici verranno sanificati almeno 2 volte al giorno dall'impresa delle pulizie.

Nel caso se ne manifestasse la necessità, Il Datore di lavoro adotterà specifica procedura per l'accesso agli spazi comuni, (regolamentando gli accessi, creando flussi unidirezionali, creando aree dove è vietata la sosta, affiggendo opportuna segnaletica ecc), mantenendo comunque una ventilazione continua dei locali, un tempo ridotto di sosta all'interno e il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro (consigliabile 1,8 metri) tra le persone che li occupano.

L'Azienda garantirà e provvederà alla sanificazione periodica e pulizia degli spazi comuni, facendo particolare attenzione agli oggetti e attrezzature soggette al contatto di più persone (es: la tastiera dei distributori di bevande e snack) per garantire ai lavoratori idonee condizioni igieniche sanitarie.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI/ESTERNI E FORMAZIONE

È preferibile non svolgere riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e urgenza, nell'impossibilità di collegamento a distanza, è ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, sono garantiti il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro (consigliabile 1,8 metri) e un'adeguata pulizia/sanificazione/areazione dei locali. Eventuali riunioni dovranno quindi essere effettuate in locali ampi e con tavoli di congrue dimensioni che permettano il distanziamento a posti alternati dei partecipanti, i quali dovranno comunque indossare la mascherina chirurgica.

Con riferimento alla formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è consentito lo svolgimento della formazione, interamente in presenza, nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa. Per l'erogazione della formazione in presenza, il soggetto responsabile delle attività formative deve garantire il rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali.

ATTIVITA' ESTERNE PRESSO CLIENTI/FORNITORI

Per tutti il periodo in cui è dichiarata l'emergenza da parte delle Autorità competenti, il datore di lavoro ha rinviato o ridotto al minimo indispensabile tutte le attività esterne (sopralluoghi, incontri, consegne, riunioni).

Sono state sospese o annullate tutte le trasferte/viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se già concordate o organizzate.

Laddove le attività esterne siano indispensabili, è stata predisposta procedura di autorizzazione da parte del Datore di Lavoro fornendo anche apposito modulo di autocertificazione per gli spostamenti. *Inoltre il dipendente adibito alla consegna del materiale presso i clienti è stato adeguatamente informato che deve indossare sempre la*

mascherina a protezione delle vie aeree, mantenere le distanze di sicurezza e rispettare le regole specifiche stabilite dal cliente.

MODALITA' DI ACCESSO DEI FORNITORI IN AZIENDA

Per l'accesso di fornitori esterni sono state individuate procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità, percorsi e tempistiche predefinite, al fine di ridurre le occasioni di contatto con il personale in forza nei reparti/uffici coinvolti.

Il Datore di Lavoro ha informato le imprese esterne su quali siano le procedure igieniche applicate e da rispettare in azienda.

Le norme stabilite dall'azienda si estendono alle aziende terze (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che possono organizzare sedi e cantieri permanenti e provvisori all'interno dei siti e delle aree produttive.

Il Datore di Lavoro è tenuto a dare, all'azienda terza, completa informativa dei contenuti del Protocollo aziendale e deve vigilare affinché i lavoratori della stessa o delle aziende terze che operano a qualunque titolo nel perimetro aziendale, ne rispettino integralmente le disposizioni.

In caso di lavoratori dipendenti da aziende terze che operano nello stesso sito produttivo (es. manutentori, fornitori, addetti alle pulizie o vigilanza) che risultassero positivi al tampone COVID-19, l'appaltatore dovrà informare immediatamente il committente ed entrambi dovranno collaborare con l'autorità sanitaria fornendo elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

SORVEGLIANZA SANITARIA E MEDICO COMPETENTE

La sorveglianza sanitaria non è stata interrotta ma prosegue rispettando le norme igieniche previste dal Ministero della Salute. Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al COVID-19 il medico competente collabora con il Datore di Lavoro e le RLS/RLST.

Viene valutato, insieme al Medico Competente, quali visite sono da privilegiare in questo periodo. In particolar modo le visite per identificare le idoneità alla mansione, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

Nel caso in cui la visita venisse effettuata presso l'azienda, Il Datore di Lavoro realizzerà, in collaborazione con il Medico Competente, apposita procedura per la regolamentazione delle visite mediche prevedendo sistemi di prenotazione, sistemi di chiamata, tempi per la sanificazione e areazione del locale, ecc.

Si è ritenuto utile differire l'effettuazione delle prove di funzionalità respiratoria, se previste, in attuazione all'1,"covid-19 indicazione per il Medico Competente" della DGRT 318 del 09.03.2020.

Il Medico competente viene sempre coinvolto per l'identificazione di soggetti con particolari fragilità o patologie attuali e pregresse (nel rispetto della privacy) e per il reinserimento lavorativo di soggetti con pregressa infezione da COVID 19.

A tale riguardo il medico competente predisporrà una specifica informativa da inviare a tutti i lavoratori, anche alla luce delle auspiccate indicazioni operative fornite dagli organi competenti in materia. Nel frattempo, al fine di tutelare la salute dei lavoratori affetti da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, si invitano i lavoratori che ritengano di presentare le criticità di cui

sopra, a contattare il medico competente aziendale, poter discutere della propria situazione. Sarà quindi cura del medico competente valutare caso per caso in relazione allo stato di salute del lavoratore e alle misure di contenimento messe in atto da parte dell'azienda.

In caso di reintegro progressivo di lavoratori dopo l'infezione da COVID19, il medico competente, previa presentazione di certificazione di avvenuta negativizzazione del tampone, effettua la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, al fine di verificare l'idoneità alla mansione. La visita, anche per valutare profili specifici di rischio, è effettuata indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

MONITORAGGIO DEL PROTOCOLLO AZIENDALE

È stato individuato un referente aziendale per la gestione della problematica COVID-19, che possa da un lato raccogliere osservazioni e predisporre modifiche in corso d'opera delle procedure gestionali, dall'altro monitorare la continua evoluzione del fenomeno epidemiologico e le frequenti modifiche tecnico-normative.

Come referente si è proposto Giannetto Marchettini.

Il Datore di lavoro ha costituito in azienda un COMITATO per l'applicazione e la verifica delle regole del protocollo di regolamentazione con la partecipazione dell'RLS.

ALLEGATI AL PROTOCOLLO

ALLEGATI ALL'ATTUALE STESURA DEL DOCUMENTO

- Informativa per i lavoratori sulle norme da adottare in azienda

Il Datore di Lavoro

Il RSPP

Il RLS

Il Medico Competente

Firme per SI Soluzioni Impresa S.r.l.

Responsabile di Commessa e tecnico che ha redatto la documentazione:

Dott.ssa Giovanna Panti



N.B. Il presente Protocollo è stato redatto secondo le informazioni che sono state fornite direttamente dal Datore di Lavoro. Qualunque inesattezza o adempimento diverso messo in atto non rientra nelle nostre responsabilità.

SARS-COV-2/COVID-19 INFORMATIVA PER I LAVORATORI

Gentili Sig. ri,

In ottemperanza al Protocollo Condiviso di Aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Sars-Cov-2/Covid-19 negli ambienti di lavoro del 30 giugno 2022, al Decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, al Decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, al Decreto-legge 24 dicembre 2021, 221, al Decreto-legge 26 novembre 2021, n. 172, al Dpcm 12 ottobre 2021, al D.L. n.105 del 23 luglio 2021, al Dpcm 2 marzo 2021, oltre alle Linee guida sottoscritte dalla Conferenza delle Regioni e delle Province il 28 maggio 2021, consapevoli del fatto che la prosecuzione delle attività lavorative può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione, visto che l'azienda scrivente:

- 1) ha provveduto, per quanto possibile, ad una opportuna riorganizzazione aziendale, sentito anche il Medico Competente e dando priorità alle categorie con maggiore fragilità, al fine di prevedere il minor numero possibile di lavoratori in azienda;
- 2) Ha messo a disposizione idonei mezzi per la sanificazione delle mani e adeguati DPI;
- 3) Per quanto detto sopra e per la tutela della salute di tutti, l'azienda scrivente ha disposto una serie di regole alle quali il lavoratore deve assolutamente attenersi;

Per quanto detto sopra si informa:

- a) **Obbligo di rimanere al proprio domicilio** in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- b) **Nello spostamento casa/lavoro e viceversa** si raccomanda l'utilizzo dell'auto privata (non più di due persone dotate di mascherina) piuttosto che i mezzi pubblici.
- c) **È vietato l'ingresso o la permanenza in azienda** per coloro che presentino sintomi influenzali e/o temperatura corporea elevata.
- d) **Di informare tempestivamente e responsabilmente** il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- e) Nei luoghi di lavoro è raccomandato mantenere la **distanza interpersonale di almeno 1 metro**.
- f) **È raccomandato l'uso della mascherina FFP2** per tutti i lavoratori che condividono spazi lavorativi comuni, soprattutto in ambienti chiusi, o aperti al pubblico, o dove comunque non sia possibile mantenere la distanza interpersonale di 1 metro.
- g) Il datore di lavoro, su specifica indicazione del medico competente o del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, sulla base delle specifiche mansioni e dei contesti lavorativi, potrebbe individuare particolari gruppi di lavoratori ai quali fornire adeguati dispositivi di protezione individuali (FFP2), con l'obbligo di indossarli.
- h)
- i) **All'ingresso** in azienda è raccomandata la pulizia delle mani e successivamente una pulizia frequente delle stesse.
- j) **È raccomandata la pulizia** delle maniglie, leve, pulsantiera, tastiere, schermi touch e degli utensili di lavoro a fine giornata lavorativa e a ogni cambio turno.
- k) **È obbligatorio rispettare tutte le disposizioni delle Autorità, il protocollo adottato e le procedure del datore di lavoro** nel momento dell'ingresso e dell'uscita dall'azienda, nel caso si palesi un dipendente sintomatico all'ingresso o durante il turno di lavoro, quando si devono frequentare luoghi comuni come spogliatoi, mense, aree relax ecc., quando si devono effettuare pulizie e sanificazioni giornaliere e periodiche, quando e come lavarsi le mani e come indossare i DPI e quando si hanno contatti con i fornitori esterni.
- l) **L'ingresso in azienda di lavoratori già risultati positivi all'infezione** dovrà essere preceduto da certificazione medica da cui risulti "avvenuta negativizzazione" e dovrà essere avvertito il Medico Competente per eventuale visita di idoneità.

Certi della vostra preziosa collaborazione, vi assicuriamo che sarà nostra premura garantire adeguati livelli di protezione sul luogo di lavoro in osservanza a quanto stabilito dalle normative vigenti.

Luogo e data _____

Il Datore di Lavoro

La presente informativa deve essere consegnata a ogni lavoratore e affissa all'ingresso dell'azienda.

